

COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

1. Approvato con deliberazione del C.C. n°36 del 17.04.2003;
2. Ripubblicato all'albo pretorio dal 19.05.2003 al 03.06.2003;
3. E' entrato in vigore il 06.06.2003;
4. Modificato parzialmente con deliberazione del C. C. n°85 del 29.12.2004;
5. Modificato parzialmente con deliberazione del C.C. n°19 del 26.06.2007;
6. Modificato parzialmente con deliberazione del C.C. n°59 del 30.11.2009;
7. Modificato parzialmente con deliberazione del C.C. n°41 del 26.11.2011.

Ploaghe, li 09 Marzo 2010

Il Segretario Comunale
(Dott. Pasca Michele)

Articolo	Descrizione
----------	-------------

CAPO 1- NORME GENERALI

1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3	Loculi soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni

CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

7	Atto di concessione
8	Durata delle concessioni
9	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie

CAPO III-DIRITTO ALL'USO

11	Aventi diritto all'uso
12	Ammissione alla tumulazione
13	Divieto di cessione del diritto d'uso

CAPO IV – MANUTENZIONE

14	Autorizzazione ad eseguire i lavori
15	Doveri in ordine alla manutenzione

CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

16	Rinnovo delle concessioni
----	---------------------------

CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

17	Cause di decadenza
17 bis	Rinuncia alla concessione

CAPO VII – NORME TRANSITORIE

18	Regolarizzazione delle concessioni in atto
----	--

CAPI VIII – NORME FINALI

19	Individuazione delle unità organizzative
20	Termine per la conclusione dei procedimenti
21	Entrata in vigore
22	Leggi ed atti regolamentari
23	Abrogazione di precedenti disposizioni
24	Sanzioni

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati di loculi cimiteriali.

Art.2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art.824 del vigente Codice Civile nonché alle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al DPR 03 novembre 2000. n° 396;
- Al D.P.R. 10.09.1990, n.285 recante “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”;
- Al Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri”.

Art. 3 – Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 – Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata ai cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) persone aventi la residenza anagrafica in questo Comune,
- b) persone che pur non essendo residenti in questo Comune vi sono nate;
- c) persone che pur non essendo nate o residenti in questo Comune hanno avuto un genitore, un coniuge, un figlio o un fratello deceduto che è nato in questo Comune.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti ipotesi saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

Art. 5 – Divieti di concessione.

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) A coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) Quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti. E' ritenuta eccessiva la richiesta da parte di persone che non ne facciano immediato utilizzo (escluso il coniuge del defunto). E' facoltà del Comune assentire la concessione di loculi per particolari necessità o casi da esaminarsi di volta in volta per i quali provvede la Giunta Comunale con deliberazione motivata;

- c) Il diniego sarà notificato agli interessati entro il termine di giorni 30 dalla domanda.

Art. 6 – Programmazione delle concessioni.

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 – Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto concessorio del Responsabile del Settore Amministrativo Vigilanza in competente bollo.

Art. 8 – Durata delle concessioni.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno durata di anni cinquanta. La presente disposizione ha validità retroattiva e si applica a tutte le concessioni già in essere e dunque per tutti gli atti concessori già rilasciati per cui la durata era per trenta anni, deve intendersi per anni cinquanta.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 9 – Tariffa delle concessioni – responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art.10 – Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- lett.a) che venga autorizzata dal Responsabile del settore con apposita determinazione a seguito di verifica della fondatezza dei motivi;
- lett. b) che abbia una durata non superiore a due anni;

lett.c) abrogata;
lett.d) che venga versato il canone di concessione rapportato nella misura di € 10,00 mensili per un massimo di due anni;

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art.11 – Aventi diritto all'uso.

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *Jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Art.12 – Ammissione alla tumulazione.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aver diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.

Art. 13 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

E' vietata la concessione in diritto d'uso tra privati;

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 14 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Troveranno sempre applicazione le specifiche norme di cui al "Regolamento Comunale sui servizi funebri cimiteriali".

Art. 15 . Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene .

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 16 – Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno trenta giorni prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione con apposito atto e previo pagamento del canone concessorio in vigore al momento della scadenza.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 17 – Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurare grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero a redigere il “verbale di consistenza” di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo per la inumazione.

Art.17 bis - Rinuncia alla concessione

In caso di rinuncia alla concessione il concessionario o i suoi eredi hanno diritto alla restituzione di una quota del canone versato pari a:

1. Per le concessioni rilasciate entro il 05.10.2009 l'importo a rimborso sarà pari ad € 10,58 per anno intero (le frazioni d'anno non sono rimborsabili) ed in relazione ai rimanenti anni utili di durata della concessione;
2. Per le concessioni rilasciate a partire dal 06.10.2009 l'importo a rimborso sarà pari ad € 12,00 per anno intero (le frazioni d'anno non sono rimborsabili) ed in relazione ai rimanenti anni utili di durata della concessione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 18 – Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le persone interessate o che abbiano titolo alla regolarizzazione delle concessioni, entro i termini previsti da apposito bando del responsabile del settore, su indirizzi della Giunta Comunale, dovranno presentare domanda, sul modello predisposto dall'Ufficio, volta alla regolarizzazione delle concessioni in essere allegando alla medesima l'originale o copia conforme della ricevuta del Tesoriere Comunale o altra ricevuta comprovante il pagamento del canone di concessione.

Nel caso in cui non possono dimostrare l'avvenuto pagamento è ammessa la presentazione di apposita autocertificazione che possa con certezza far desumere (ove non desumibile dagli atti d'ufficio) la data di effettiva occupazione del loculo che in mancanza di dati certi sarà fatta decorrere dalla data di morte dei defunti ivi tumulati.

La qualità di erede e dunque i diritti avanzati sulla concessione, può essere autocertificata allegando i titoli documentali che la comprovano. Nel caso di più eredi l'atto concessorio andrà intestato a tutti gli eredi o a quello in favore del quale gli altri eredi avranno espresso rinuncia con atto in competente bollo la cui sottoscrizione sarà autenticata da pubblico ufficiale abilitato.

Tutte le concessioni non regolarizzate nei termini, saranno regolarizzate d'ufficio a seguito di apposito invito a regolarizzare la concessione entro un termine non superiore a 90 giorni, decorsi i quali la concessione sarà dichiarata decaduta con atto formale del Responsabile di settore e nulla sarà dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitari. Con atto che dispone la decadenza della concessione sarà indicato il termine entro il quale dovranno essere effettuate le estumulazioni con l'avvertimento che non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del cimitero o occorrendo nel campo comune per l'inumazione.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 19- Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, il servizio competente e responsabile dell'Istruttoria è di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale è il seguente: "Servizio Amministrativo-Vigilanza".

Art. 20 – Termine per la conclusione de procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, vengono fissati in giorni trenta.

Art. 21 – Entrata in vigore .

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo alla ripubblicazione all'Albo Pretorio, dopo che la delibera di adozione sarà dichiarata eseguibile.

Art. 22 – Leggi e atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio Decreto 27 Luglio 1934, n° 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- il Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di Legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 23 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art. 24 – Sanzioni.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi del Regolamento Comunale per le Procedure Sanzionatorie relative alle violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze.